

Ai gentili clienti
Loro sedi

Dal prossimo 1°Marzo 2017
lettere di intento con il nuovo modello

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato recentemente **approvato il nuovo modello per la presentazione delle dichiarazioni di intento da parte dei soggetti in possesso della qualifica di "esportatori abituali"**. La nuova versione **sarà utilizzabile a decorrere dall'1.3.2017 e sostituisce la precedente**. Con il nuovo modello, **gli operatori dovranno predeterminare**, già al momento della presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, **l'importo degli acquisti senza applicazione dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 presso ciascun fornitore**. Rispetto alla versione precedente, **il nuovo modello, infatti, esclude che l'operatore possa presentare la dichiarazione d'intento per un periodo prefissato senza indicare l'ammontare specifico del plafond che intende utilizzare** (sono eliminati i campi 3 e 4 previsti nel frontespizio del modello). Di conseguenza, **non sarà più ammesso l'invio della dichiarazione d'intento senza indicare**, per ciascun fornitore, **qual è l'importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore in questione potrà emettere**, per il periodo di riferimento, **fatture senza applicazione dell'IVA**. Si rammenta, che la dichiarazione d'intento rilasciata ai fornitori **utilizzando il vecchio modello** con indicazione del periodo di validità della stessa **perde di efficacia dall'1.3.2017**. Conseguentemente, **per gli acquisti da effettuare a decorrere da tale data deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d'intento** utilizzando il nuovo modello DI. **Nel caso in cui la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata anteriormente al 28.2.2017**, utilizzando il vecchio modello indicando soltanto **l'ammontare degli acquisti da effettuare senza IVA, la stessa è valida anche per gli acquisti da effettuare dall'1.3.2017** (nel limite dell'importo specificato).

Premessa

Come noto, prima di acquistare in esenzione di imposta, **l'esportatore abituale è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello per la dichiarazione d'intento.**

A questo proposito si segnala che dal 2 dicembre 2016 è disponibile una **nuova versione del modello di dichiarazione d'intento:**

→ **per acquistare** o importare **beni e servizi senza applicazione dell'IVA;**

→ **da utilizzare obbligatoriamente dal prossimo 1.3.2017**

Rispetto alla versione precedente, **il nuovo modello esclude che l'operatore possa presentare la dichiarazione d'intento per un periodo prefissato senza indicare l'ammontare specifico del plafond che intende utilizzare** (sono eliminati i campi 3 e 4 previsti nel frontespizio del modello). Nello specifico, **rispetto al modello del 2015**, dalla sezione dedicata alla dichiarazione nel frontespizio è stato eliminato il campo 3, "**operazioni comprese nel periodo da... a...**".

DICHIARAZIONE

Intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno affittato sessioni all'esportazione nel operazioni esenzibile, di effettuare ACQUISTI o IMPORTAZIONI senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo pari a euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.00
operazioni comprese nel periodo da	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.00

Con il nuovo modello, **gli operatori dovranno predeterminare**, già al momento della presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, **l'importo degli acquisti senza applicazione** dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 presso ciascun fornitore.

OSSERVA

Non sarà più ammesso l'invio della dichiarazione d'intento senza indicare, per ciascun fornitore, **qual è l'importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore in questione potrà emettere**, per il periodo di riferimento, **fatture senza applicazione dell'IVA.**

L'esportatore abituale nella compilazione del nuovo modello potrà, pertanto, scegliere tra le due opzioni rimanenti, ovvero:

- **il campo 1**, se la **dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione**, specificando il relativo importo;
- **il campo 2**, se la dichiarazione d'intento **si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato**.

Merita evidenziare, al riguardo, che l'esportatore abituale **non deve "ripartire" il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori**, ossia, in altre parole, non è richiesto che la somma dei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d'intento coincida con il plafond a disposizione.

OSSERVA

Le modifiche apportate – si legge nel provvedimento – **non comportano variazioni alla possibilità**, per gli esportatori abituali, **di effettuare operazioni di acquisto senza applicare l'IVA**, ma permettono un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni, **anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'uso improprio di questo regime agevolativo**

Precisazioni

Il nuovo modello **può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017**. Conseguentemente, **per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello** (nel quale è possibile indicare il periodo di "validità" della dichiarazione d'intento).

OSSERVA

Pertanto, in caso l'esportatore abituale, prima del 1° marzo 2017, **emetta la lettera d'intento con il vecchio modello compilando i campi 3 e 4**, "*operazioni comprese nel periodo da ... a ...*", (es. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione **non è valida per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017**. Per tali operazioni **dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello**, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.

Dichiarazione d'intento per una o più operazioni nel limite indicato

Nell'**ipotesi in cui l'esportatore abituale presenti una dichiarazione d'intento con il vecchio modello compilando:**

- **il campo 1** "*una sola operazione per un importo fino ad euro*" oppure;
- **il campo 2** "*operazioni fino a concorrenza di euro*".

la dichiarazione presentata ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, **"non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello"**.

OSSERVA

Un esportatore abituale ha rilasciato nel mese di gennaio 2017 una dichiarazione d'intento al fornitore Alfa srl per operazioni fino a concorrenza di Euro 30.000. La stessa potrà essere utilizzata per acquistare beni / servizi senza IVA anche dopo l'1.3.2017, fino al raggiungimento dell'ammontare nella stessa specificato.

Superamento dell'ammontare degli acquisti senza IVA

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, l'esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all'ammontare indicato nella dichiarazione d'intento è necessario presentare un nuovo modello "ad integrazione" di quello precedente, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.

OSSERVA

Con riferimento all'esempio appena esposto, al raggiungimento del limite indicato nella dichiarazione d'intento (Euro 30.000) l'esportatore abituale, per poter effettuare ulteriori acquisti senza IVA, dovrà rilasciare un nuovo modello di dichiarazione di intento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO